

Convenzione per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga relative al piano "Italia a 1G" in aree grigie del Friuli Venezia Giulia

tra le Parti

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., di seguito "**FVGS**", con sede in Trieste, Scala dei Cappuccini 1, Codice Fiscale e Partita IVA 01133800324, la quale interviene nel presente atto nella persona del dott. Raffaele Fantelli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, giusti i poteri conferiti dal C.d.A. in data 17/01/2019 confermati con la deliberazione di data 28/05/2021,

Ente di Decentramento Regionale di Gorizia con sede in Gorizia, Corso Italia, 55, Codice Fiscale 91047140313 e Partita IVA 01210170310, il quale interviene nel presente atto nella persona dell'ing. Edoardo Faganello, in qualità di Direttore del Servizio competente,

Ente di Decentramento Regionale di Pordenone con sede in Pordenone, Largo San Giorgio 12, Codice Fiscale 91099210931 e Partita IVA 0184680933, il quale interviene nel presente atto nella persona dell'ing. Edoardo Faganello in qualità di Direttore del Servizio viabilità dell'Ente,

Ente di Decentramento Regionale di Trieste con sede in Trieste, Piazza Vittorio Veneto 4, Codice Fiscale 90161460325, il quale interviene nel presente atto nella persona dell'arch. Carlo Breda in qualità di Direttore del servizio tecnico dell'Ente di Decentramento Regionale di Trieste,

Ente di Decentramento Regionale di Udine con sede in Udine, piazza Patriarcato, 3, Codice Fiscale 94150810300 e Partita IVA 03002520306, il quale interviene nel presente atto nella persona dell'ing. Marco Domenighini, in qualità di Direttore del Servizio viabilità dell'Ente,

di seguito "**Enti gestori**"

e

Open Fiber S.p.A., di seguito "**Open Fiber**", con sede legale a Milano, Viale Certosa, 2, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 09320630966, rappresentata da Alberto Sperandio, in qualità di Area Manager Nord-Est della predetta Società.

Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015;

Visto il PNRR approvato il 29 aprile 2021 dal Consiglio dei Ministri del Governo italiano, che stanZIA complessivamente 6,7 miliardi di euro per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia e che costituisce la base giuridica del Piano 1G cui sono allocati circa 3,8 miliardi di euro;

Considerato che il 25 maggio 2021 il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) ha approvato la Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – "Verso la Gigabit Society" che, in attuazione del PNRR, definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 rispettivamente con la Comunicazione (COM/2016/0587 final) sulla Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea (cd. "Gigabit Society") e con la Comunicazione (COM/2021/118 final) sulla Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (cd. "Digital compass");

Considerato che il 27 luglio 2021 il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha approvato il Piano di intervento "Italia a 1 Giga", uno degli interventi della Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society;

Considerato che è stata svolta dal 6 al 15 settembre 2021 la consultazione pubblica e all'esito della valutazione dei contributi il piano di intervento è stato notificato alla Commissione europea;

Vista la DG-COMP della Commissione europea del 10 gennaio 2022 che autorizza la pubblicazione del bando relativo al Piano Italia a 1 Giga rilevando come la misura non appaia in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato;

Vista la Convenzione del 23 dicembre 2021, sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (Invitalia S.p.a.) e Infratel Italia, affida a quest'ultima, quale Soggetto Attuatore, l'esecuzione del programma di interventi compresi nell'ambito dell'investimento 3 della Missione 1 – Componente 2 del PNRR;

Visto il bando per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload, indetta con bando pubblicato da Infratel in GU/S S14 31047-2022-IT del 20 gennaio 2022 e in GURI, V^a S.S. Appalti pubblici, n. 9 del 21 gennaio 2022 e la successiva proroga che fissa il nuovo termine per la presentazione delle offerte al 31 marzo 2022;

Considerato che il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto indicato nel lotto 12 del bando è stato aggiudicato ad Open Fiber per la copertura di 444.904 civici e per un valore economico di 209.591.565 euro;

Considerato che in seguito all'aggiudicazione della gara, Infratel Italia e l'Open Fiber hanno sottoscritto la Convenzione del 05/07/2023, relativa alla realizzazione dell'infrastruttura di cui al Piano Italia a 1 Giga per il lotto 12;

Considerato che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del Reg. n. 241/2021, il disimpegno da parte della Commissione Europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;

Considerato quindi il mancato adempimento, da parte dell'Operatore, degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione Italia a 1 Giga, può determinare la riduzione o revoca di risorse comunitarie messe a disposizione per gli investimenti e per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari almeno a 1Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*) e s.m.i.;

Visto l'art. 25 del d.lgs. 285/1992, che impone la preventiva concessione da parte dall'Ente Proprietario per effettuare "attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con interferenze o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale";

Visto che l'art. 26 del d.lgs. 285/1992 disciplina in particolare la materia oggetto del presente atto, prevedendo che le autorizzazioni per le interferenze stradali debbano essere rilasciate dall'Ente proprietario della strada o da altro Ente da quest'ultimo delegato o dall'Ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*) e s.m.i.;

Visto il d.lgs. 01 aprile 2004, n. 111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenza ANAS S.p.A.;

Vista la legge regionale n. 23 del 2007 che regola l'istituzione di un'apposita Società per la gestione delle suddette strade;

Considerato che FVGS ai sensi dell'art. 63 della L.R. 23/2007 ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al d.lgs. 111/2004, e successive modifiche, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'art. 2, c. 3, della L.R. 32/2017;

Visto l'art. 65 della L.R. 23/2007 per cui FVGS esercita ai sensi della lettera c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione; d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione; e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, c. 3, del d.lgs. 285/1992;

Visti gli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2021, che attribuiscono le funzioni in materia di viabilità e in particolare della progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza, agli Enti di Decentramento Regionale (EDR);

Vista la D.G.R. 2029 del 31 dicembre 2021 che individua le strade di competenza degli EDR;

Considerato che la Direzione centrale infrastrutture e territorio della RAFVG si è resa partecipe come soggetto facilitatore tra le parti e avalla quanto di seguito convenuto;

Visto il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) e s.m.i., che disciplina la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni;

Visto il decreto interministeriale 01 ottobre 2013 (*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa delle infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*);

Visto il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*);

La presente Convenzione Generale svolge la funzione di disciplinare compiutamente le interferenze e le occupazioni conseguenti alla previa esistenza e/o alla nuova messa in opera dei manufatti necessari alla posa di fibra ottica da parte della società Open Fiber a garanzia nei confronti degli Enti gestori della rete viaria per la realizzazione a regola d'arte delle opere di manomissione e ripristino della sede stradale.

Considerato che la richiesta di autorizzazione all'ente proprietario è finalizzata alla realizzazione di opere civili, o comunque all'effettuazione di scavi e all'occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di impianti necessari alla realizzazione dell'infrastruttura, unitamente al convenzionamento con l'Ente per la vigilanza sulle opere in sede di esercizio;

Visto che le parti della presente Convenzione, al fine di ridurre il gap di sviluppo delle aree sotto utilizzate ricadenti nel territorio regionale e per aumentare le possibilità di sviluppo innovativo, industriale ed occupazionale, intendono concordare una modalità agevolata e semplificata per il rilascio delle suddette autorizzazioni, l'esecuzione dei lavori e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione realizzate;

Premesso che nel rispetto dell'interesse pubblico gli Enti gestori e Open Fiber, si impegnano ad una stretta collaborazione per la migliore risoluzione di eventuali problemi tecnici, relativamente ai rapporti che potrebbero derivare dalle interferenze.

Tutto ciò premesso Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. C.F. 01133800324, l'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia C.F. 91047140313, l'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone C.F. 91099210931, l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste C.F. 90161460325, l'Ente di Decentramento Regionale di Udine C.F. 94150810300 e Open Fiber S.p.A. C.F. 09320630966 convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse e gli allegati, questi ultimi datati e sottoscritti dai contraenti, sono parte integrante del presente atto, il quale fa espresso riferimento a quanto disposto dall'art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*) e s.m.i., al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) e s.m.i., al decreto interministeriale 01 ottobre 2013 (*Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa delle infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali*) e al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*).
2. In allegato "A" è riportato lo schema di istanza da presentare limitatamente alle tratte di competenza degli Enti gestori.
3. In allegato "B" si riportano le norme tecniche generali per la realizzazione di impianti TLC. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle normative riportate al punto 1 e al "Regolamento per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale lungo le strade di interesse regionale e le strade di interesse nazionale a gestione regionale" in vigore, adottato da FVGS e riferimento anche per gli EDR.

Articolo 2 – Definizioni

1. Con il termine "strutture viarie" la presente Convenzione indicherà i corpi stradali, le loro pertinenze, i manufatti ed i reliquati delle strade e di competenza degli Enti gestori.

2. Con il termine “impianti TLC” la presente Convenzione indicherà cavi, polifore, pozzetti, palificate, infrastrutture di alloggiamento per apparati attivi e quanto altro necessario alla realizzazione completa di un impianto di telecomunicazione.
3. Con il termine “interferenze” si intende far riferimento al regolamento di rapporti con impianti di qualunque genere attraversanti o occupanti strutture viarie, siano preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detti rapporti sorgano.
4. Con il termine “siti interni” si intendono pozzetti di ispezione e di alloggiamento o qualsiasi altra struttura posta nel sottosuolo in proprietà stradale o in fascia di rispetto della strada a servizio della rete in fibra ottica.
5. Con il termine “siti esterni” si intendono gli armadi tecnici di permutazione o qualsiasi altra struttura posta nel soprasuolo in proprietà stradale o in fascia di rispetto della strada a servizio della rete in fibra ottica.
6. Con il termine “CDS” si intende la Conferenza di servizi di cui agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e in osservanza a quanto disposto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, si disciplina il rilascio dei singoli atti di autorizzazione per la posa e l'installazione di condotte e la realizzazione di sezioni di scavo contenenti cavi per l'installazione di reti di telecomunicazione aperte al pubblico da effettuarsi sulla rete viabile regionale, statale a gestione regionale, regionale locale di competenza degli Enti gestori finalizzata all'esercizio delle reti di comunicazione installate, nonché l'utilizzo di aree ed immobili atte all'installazione di eventuali impianti necessari all'esercizio delle attività di TLC, con le modalità indicate dalle disposizioni che seguono.
2. Le Parti si impegnano ad attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 54 del d.lgs. 259/2003 nonché a lasciare indenne Open Fiber dalla richiesta di oneri, canoni o spese di istruttoria, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dal medesimo articolo con riferimento al canone di occupazione previsto dall'art. 1, c. 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, secondo quanto specificato dall'art. 12, c. 3, del d.lgs. 33/2016.
3. Open Fiber si impegna a inviare agli Enti gestori entro ogni 31 gennaio la programmazione delle lavorazioni relativa all'anno corrente e suddivisa per Comune, riservandosi di comunicare eventuali modifiche trimestralmente, entro il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre agli Enti gestori stessi.
4. La presente Convenzione, pertanto, disciplina e comprende:
 - le modalità di definizione dei singoli atti di autorizzazione per l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle aree di pertinenza prevedendo che gli atti di autorizzazione possano contenere, nel rispetto della normativa vigente, prescrizioni tecniche integrative – ma non in contrasto rispetto alle norme tecniche di cui all'allegato “B” – e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, anche apposite deviazioni in sito o percorsi alternativi della viabilità (art. 67, c. 1 Reg. del CdS);
 - l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta e la responsabilità di Open Fiber per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione lavori e alla riconsegna delle aree oggetto di cantiere (art. 67, c. 2 del Reg. CdS);
 - la documentazione necessaria per la definizione degli atti di autorizzazione (art. 67, c. 3 del Reg. CdS);
 - l'impegno degli uffici tecnici ed amministrativi degli Enti gestori competenti per il territorio a pronunciarsi entro il termine previsto dalla CDS;
 - la documentazione necessaria dopo la conclusione dei lavori, al fine dell'eventuale verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di autorizzazione e la realizzazione effettiva delle opere.
 - le modalità di risoluzione delle interferenze, le modalità di revoca degli atti di autorizzazione e di eventuale diniego per particolari tratti.
 - le modalità di alta sorveglianza che gli Enti gestori svolgeranno sul rispetto delle modalità esecutive concordate in sede di autorizzazione e delle normative vigenti in tema di sicurezza della circolazione stradale.

Articolo 4 - Modalità di rilascio degli atti e prescrizioni

1. Per ogni nuovo impianto TLC o impianto di attrezzatura accessoria su sito esterno, interferenti con strutture viarie in genere, Open Fiber predisporrà la seguente documentazione tecnico/amministrativa, come meglio specificato nell'art. 1 dell'Allegato B:
 - a. istanza, redatta sulla base dell'Allegato A;
 - b. relazione tecnica descrittiva;
 - c. corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:500 – 1:1000) in formato digitale;
 - d. sezioni longitudinali e trasversali quotate (scala 1:100).
2. A fronte della presentazione dei suddetti documenti, gli Enti gestori, se la valutazione relativa all'ubicazione dell'interferenza (in relazione alle esigenze di esercizio della struttura viaria) e dalla rispondenza del progetto alle norme vigenti daranno esito positivo, provvederanno ad emettere il proprio parere, entro i termini della CDS ed a inviarlo all'indirizzo dell'autorità che ha indetto la CDS medesima, che per competenza emetterà il provvedimento finale della CDS (atto autorizzativo). In particolare, fermo restando quanto previsto in genere per le strutture viarie, per quanto attiene ai siti su aree di pertinenza degli Enti gestori, Open Fiber provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri impianti eventualmente necessari all'esercizio delle attività del TLC che verranno comunque di volta in volta concordati preventivamente con gli uffici degli Enti gestori.
3. In sede di individuazione e definizione dei singoli siti esterni ed interni su cui installare gli impianti, l'apposito atto di autorizzazione regolerà, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente Convenzione, i rapporti relativi sull'utilizzazione dei singoli siti.
4. I siti avranno un'ampiezza variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno concessi in funzione della loro effettiva disponibilità, della sicurezza del traffico stradale, e della sicurezza e salute delle persone, ad insindacabile giudizio degli Enti gestori.
5. Gli Enti gestori si riservano, in qualunque momento, di accedere ai siti concessi procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di servizio e di sicurezza stradale, previa comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC e con idoneo preavviso a Open Fiber, la quale potrà incaricare proprio personale per presenziare le operazioni.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti nell'atto autorizzativo e la verifica delle condizioni previste di cui all'art. 28, c. 1 del CdS, autorizza gli Enti gestori a fissare un termine perentorio, da comunicare a Open Fiber a mezzo PEC, entro il quale le condizioni e prescrizioni necessarie per la sicurezza stradale e alla conservazione della strada debbano essere eseguite e i relativi lavori effettuati ai sensi dell'art. 69, c. 1 del Reg. CdS.
7. Nella ipotesi in cui le prescrizioni dei lavori suddetti non siano rispettate, decorso il termine di cui al comma precedente gli Enti gestori hanno facoltà di procedere all'esecuzione diretta, comunicando a Open Fiber a mezzo PEC, la data inizio lavori. A conclusione dei lavori, gli Enti gestori comunicheranno a Open Fiber le spese sostenute e gli eventuali danni conseguenti il ritardo medesimo, ai sensi dell'art. 69, c. 2 del Reg. CdS; fermo restando quanto previsto dall'art. 69 c. 2 del Reg. CdS, Open Fiber si impegna a versare le somme richieste entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ente gestore di quantificazione delle spese e/o dei danni sofferti.
8. Anche durante l'esecuzione dei lavori oggetto dei singoli atti di autorizzazione, gli Enti gestori hanno facoltà di interrompere gli stessi senza oneri alcuni nei confronti di Open Fiber, nei casi in cui si manifestino esigenze di servizio e/o di sicurezza delle persone e/o stradale attivandosi per la più rapida risoluzione delle problematiche intervenute, tenendo indenni gli Enti gestori in caso di eventuali danni lamentati da terzi.
9. Gli Enti gestori, ai sensi dell'art. 26, c. 6 del CdS, si riservano altresì di sospendere i lavori se gli stessi vengano eseguiti in difformità alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo o alle norme tecniche allegate al presente atto o alle norme vigenti. In tal caso, si procede alla contestazione dell'illecito ai sensi del CdS ed all'attivazione delle successive procedure di risoluzione della criticità riscontrata.
10. La presente Convenzione non conferisce l'esclusiva a Open Fiber in alcun modo e gli Enti gestori sono liberi di porre in essere analoghe iniziative con altri soggetti a loro esclusiva discrezionalità.
11. Nell'ipotesi in cui un terzo avesse diritto a termini di legge o per provvedimento della pubblica autorità ad ottenere lo spostamento di tutti o di parte degli impianti posti in opera dal Open Fiber resta fin d'ora convenuto che la stessa non potrà avanzare nei confronti degli Enti gestori richiesta di danni o rimborso delle spese sostenute in relazione a detto spostamento.
12. Nessuna modifica potrà essere apportata ai beni immobili in uso degli Enti gestori senza la preventiva autorizzazione scritta.

13. Open Fiber si impegna ad operare nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.
14. Open Fiber esonera gli Enti gestori dalla responsabilità per danni da evento naturale. Eventuali opere di protezione ai siti concessi ed agli impianti, che si rendessero necessari anche successivamente all'installazione dell'impianto, restano comunque a carico di Open Fiber, la quale si assume la responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio, nonché per i danni causati dagli stessi a cose e persone. Ove nei siti esterni ed interni fossero installati apparecchiature ed impianti di particolare rilevanza tecnico-funzionale ovvero economica, gli Enti gestori consentiranno i necessari accessi affinché Open Fiber provveda direttamente alla sorveglianza e vigilanza tecnica.
15. Tutti i permessi che risultassero necessari per l'attuazione dei progetti riguardanti le opere da porre in essere o altro, saranno ottenuti da Open Fiber, alla quale gli Enti gestori rilasceranno gli assensi che fossero richiesti ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e contratti.
16. Nel caso in cui fosse necessario lo spostamento del sito per l'alloggiamento degli apparati attivi, gli Enti gestori garantiscono sin d'ora la propria disponibilità nei limiti delle caratteristiche di sicurezza.
17. Restano, comunque, a carico di Open Fiber, gli oneri relativi allo spostamento dell'impianto in altro sito, come altresì tutte le spese di allaccio ed uso per i servizi accessori necessari al funzionamento dell'impianto TLC (energia elettrica, ecc.), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
18. In caso di realizzazione di nuovi tracciati stradali o di modifiche a tratti di strada esistenti, interessati da impianti realizzati da Open Fiber, che comportino spostamento e/o modifica degli impianti medesimi, gli Enti gestori ne daranno tempestiva comunicazione a Open Fiber, allegando copia degli elaborati progettuali.
19. Allo spostamento e/o alla modifica degli impianti, così come definiti negli elaborati tecnici di cui al comma precedente, si provvederà nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 55 del d.lgs. n. 259/2003.

Articolo 5 - Conferenza di servizi

1. La CDS è l'istituto da privilegiare per richiedere autorizzazioni a più Enti. Gli Enti gestori si esprimeranno in sede di Conferenza di Servizi con parere scritto predisposto valutando gli elaborati progettuali. Il parere rilasciato dagli Enti gestori in seno alla CDS e la determinazione conclusiva della CDS, che dovrà rispettare tutte le prescrizioni rilasciate, sostituiscono a tutti gli effetti qualsiasi altro atto autorizzativo.
2. Resta fermo che Open Fiber dovrà comunque rispettare quanto previsto in merito alle modalità di esecuzione lavori e prescrizioni generali in materia di sicurezza stradale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
3. In caso di modifica del progetto esecutivo che incida sulle competenze degli Enti gestori dovrà procedersi a nuova valutazione, con istruttoria limitata alle sole modifiche di progetto, e verrà pertanto rilasciato nuovo parere o modifica del precedente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 49, c. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche in tema di varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori, purché tali varianti non incidano sugli ambiti autorizzati e in tema di sicurezza stradale.

Articolo 6 - Definizione della sorveglianza

1. Open Fiber si impegna a fornire agli Enti gestori evidenza di quanto si sta realizzando attraverso il piano dei controlli che prevede:
 - a. al termine di ogni singola tratta stradale lavorata per ogni Ente, la fornitura della documentazione di as built via PEC all'Ente gestore comprensiva di immagini fotografiche del realizzato che permettano, attraverso l'introduzione nell'inquadratura di idoneo strumento, la reale lettura della misurazione;
 - b. nel caso di documentazione ritenuta insufficiente per valutare l'opera realizzata, gli Enti gestori hanno facoltà di richiedere l'esecuzione di carotaggi utili all'indagine dei lavori svolti.
2. Gli Enti gestori si impegnano a comunicare a mezzo PEC a Open Fiber ogni irregolarità o danno evidente della superficie stradale, che si dovesse riscontrare in corrispondenza dell'impianto TLC e richiedere l'intervento del personale qualificato della stessa Open Fiber. Gli Enti gestori non risponderanno di alcun danno in ordine alla omissione o all'eventuale ritardo nella comunicazione a Open Fiber delle irregolarità o dei danni visibili in superficie.
3. Rimane espressamente stabilito che Open Fiber rimane l'unico soggetto responsabile per qualsiasi danno al corpo stradale e alle sue pertinenze, alla circolazione stradale e pedonale, alle persone e alle cose, che derivasse

dall'attività di posa degli impianti TLC oggetto della presente Convenzione, con conseguente piena manleva degli Enti gestori.

4. Per i danni al corpo stradale e alle sue pertinenze eventualmente cagionati in conseguenza delle attività di posa, Open Fiber si impegna a risolvere le eventuali problematiche:
 - a. coordinandosi con gli Enti gestori per la tempestiva messa in sicurezza del tronco stradale oggetto della criticità mediante la posa, a sue spese, della segnaletica prevista dal CdS e dal relativo Regolamento entro 48 ore dalla segnalazione formale degli Enti gestori;
 - b. ripristinando definitivamente il corpo stradale compromesso, come da prescrizioni tecniche, e secondo la regola dell'arte, entro 30 giorni dalla formale segnalazione degli Enti gestori.
5. Nel caso non vengano rispettati ciascuno dei termini di cui al comma precedente, l'Ente gestore procederà alla formale contestazione a Open Fiber dell'illecito amministrativo derivante dalla violazione dell'art. 25, c. 6 CdS, procedendo di conseguenza.

Articolo 7 – Garanzie

1. Gli Enti gestori, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si impegnano a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, anche tenuto conto che è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono stati affidati da Infratel Italia S.p.A. i lavori ed i servizi di realizzazione della rete in fibra ottica a banda ultra-larga, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
2. Qualora venissero riscontrate delle difformità nell'esecuzione delle opere, rispetto a quanto previsto nell'allegato B, alle prescrizioni eventualmente impartite e alla normativa vigente, gli Enti gestori, entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori e riconsegna delle aree di cantiere, e qualora il collaudo intervenga prima di tale termine, non oltre sei mesi dall'effettuazione del collaudo, segnalano le suddette difformità e Open Fiber si impegna a risolverle nei tempi richiesti. In mancanza di tale segnalazione i lavori si considereranno accettati dall'Ente gestore.
3. Gli Enti gestori si impegnano a segnalare a Open Fiber ad avvenuta scoperta, e comunque tempestivamente, eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere, fermo restando le responsabilità stabilite dal Codice Civile. Qualora Open Fiber risultasse inadempiente, gli Enti gestori provvederanno a segnalare i fatti e le circostanze al competente Ministero e a Infratel Italia S.p.A., anche per avvalersi della polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi (CAR) n. 505134101 rilasciata da Allianz S.p.A.
4. Gli Enti gestori, al fine della verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di autorizzazione e la realizzazione effettiva delle opere, possono richiedere ad Open Fiber l'esecuzione di prove sui materiali, le cui modalità ed esiti dovranno rispettare le Norme Tecniche sovrastrutture stradali dell'Ente gestore competente. Gli oneri per tali accertamenti sono a carico di Open Fiber, che dovrà eseguirli entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 8 - Modalità di esecuzione lavori

1. Per le finalità di cui alle premesse Open Fiber e gli Enti gestori dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori, nell'interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell'impianto stesso.
2. Open Fiber comunicherà con almeno 7 (sette) giorni di anticipo la data di inizio lavori ai competenti degli Enti gestori via PEC ai rispettivi indirizzi: fvgstrade@certregione.fvg.it, edr.gorizia@certregione.fvg.it, edr.pordenone@certregione.fvg.it, edr.trieste@certregione.fvg.it, edr.udine@certregione.fvg.it e ai tecnici territoriali citati nel provvedimento di autorizzazione.
3. Nella comunicazione di inizio lavori dovranno essere indicati:
 - a. il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile, 24 ore su 24, per l'intera durata del cantiere e il suo riferimento telefonico (cellulare);
 - b. data inizio lavori;
 - c. data fine (presunta) lavori;
 - d. cronoprogramma di cantierizzazione, comprensivo dei tratti progressivamente interessati dalle lavorazioni;

- e. esito dell'istruttoria di cui all'art. 8 c. 6 dell'Allegato B, nel caso in cui si preveda la posa longitudinale della condotta sull'impalcato di ponti e/o viadotti.
4. Rimane espressamente pattuito che qualsiasi lavorazione eseguita sulla competenza degli Enti gestori in assenza dell'atto di autorizzazione ovvero senza che sia occorsa la comunicazione nei termini previsti dai commi precedenti sarà considerata quale illecito amministrativo derivante dalla violazione dell'art. 25, c. 5 CdS
 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49, c. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, Open Fiber non potrà apportare alcuna variante non assentita dagli Enti gestori, che potranno richiedere in sede istruttoria ogni variante di dettaglio dell'impianto senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, qualora tali varianti siano ritenute opportune nell'interesse della proprietà delle strutture viarie e della sicurezza della circolazione.
 6. Entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, comprensivi di ripristino definitivo, Open Fiber si impegna a comunicarla agli Enti gestori agli indirizzi pec indicati al punto 2 del presente articolo.
 7. Al fine dell'adempimento di cui all'art. 67, c. 6 del Reg. CdS., entro 20 (venti) giorni successivi alla dichiarazione di fine lavori dovrà essere trasmessa agli Enti gestori dal Direttore dei lavori l'asseverazione con la quale si attesta la conformità alle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo, comprensiva dell'elaborato "as-built" dell'opera complessiva, così come realizzata, completa dei dettagli costruttivi relativi alle soluzioni tecniche convenute e della documentazione fotografica georiferita che accerti spessori e varie fasi di lavorazione.
 8. Il collaudo dovrà essere eseguito da Open Fiber entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori; ad esito positivo del medesimo, il tratto stradale interessato dai lavori verrà riconsegnato formalmente all'Ente gestore, che potrà richiedere la realizzazione di un sopralluogo congiunto.
 9. Al termine dell'esecuzione dei lavori di posa dell'impianto di TLC Open Fiber consegnerà agli Enti gestori gli elaborati di progetto aggiornati anche in modalità informatica con riportati i dati di georeferenziazione (formato vettoriale Shapefile secondo il sistema di riferimento cartografico "RDN2008 / UTM zone 33N - codice EPSG: 6708) al fine della costituzione del Sistema informativo nazionale Federato sulle Infrastrutture "SINFI" (ai sensi del d.lgs. 33/2016).

Articolo 9 - Ostacoli al traffico e prescrizioni generali - Tutela della sicurezza stradale

1. Per la disciplina della circolazione durante l'esecuzione dei lavori fuori e dentro centro abitato formalmente delimitato, devono essere richiesti opportuna Ordinanza e opportuno nulla osta all'emissione dell'Ordinanza rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 c. 3 e degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992, via PEC tassativamente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori all'Ente gestore territorialmente competente. Decorso inutilmente tale termine Open Fiber, dandone preventiva comunicazione in formato digitale e mediante PEC, ai soggetti di cui al citato art.5, c. 3 del d.lgs. 285/1992, almeno 5 (cinque) giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del medesimo d.lgs. 285/1992 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori 5 (cinque) giorni.
2. Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere o varianti di interferenze esistenti Open Fiber si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con gli Enti gestori e con il soggetto a cui spetta il potere della relativa ordinanza. Open Fiber deve evitare la formazione di accumuli di depositi di materiali ed altro che determini l'ostacolo del libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
3. Gli Enti gestori si riservano la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che Open Fiber possa pretendere alcun risarcimento, indennizzo o rimborso di sorta.
4. In ogni caso, non saranno di norma consentiti lavori ed interventi che richiedano la limitazione del traffico nei periodi di viabilità identificati dal "bollino nero" dell'allerta traffico.
5. Tutti i lavori che comportino limitazione alla circolazione stradale devono essere eseguiti prioritariamente e nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma della cantierizzazione, costituente allegato obbligatorio della comunicazione di inizio lavori.

Articolo 10 - Segnalazioni di lavori in corso

1. Durante l'esecuzione dei lavori Open Fiber, dovrà apporre a sua cura e spese, a opportuna distanza, la necessaria segnaletica di cantiere ed eventuali protezioni, atte a garantire l'assoluta sicurezza dei transitanti, in conformità di quanto disposto dal d.lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992; durante le ore notturne, e se necessario nelle ore di limitata visibilità, dovranno essere posizionate e ben visibili le segnalazioni luminose a luce rossa e i dispositivi a luce rossa riflessa.
2. Di norma lo scavo non può restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi. Al termine della giornata lavorativa la sede stradale dovrà risultare in perfette condizioni di agevole transitabilità.
3. Il cantiere dovrà occupare la pertinenza stradale il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e per il ripristino a regola d'arte del sito; l'esecutore dei lavori dovrà provvedere alla periodica e costante pulizia della zona, sia sulla proprietà privata che sulla sede stradale durante tutto il periodo delle lavorazioni.
4. In tutti i casi, il cantiere dovrà essere dotato di un segnalamento in avvicinamento e di un segnalamento di localizzazione, secondo gli schemi grafici allegati al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, nonché al decreto interministeriale 04 marzo 2013. La suddetta segnaletica dovrà essere adattata alle circostanze che la impongono, secondo i principi di coerenza, credibilità, visibilità ed eleggibilità.
5. L'installazione dei sistemi di segnalamento temporaneo previsti dagli artt. 30 e segg. del D.P.R. 495/1992 e dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 sarà a carico della Ditta esecutrice delle opere, che dovrà assicurare la loro efficienza e garantire la corretta visibilità del cantiere di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, per la sicurezza della circolazione stradale in conformità di quanto disposto dal d.lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992.
6. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale degli Enti gestori che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze di Open Fiber in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico della stessa Open Fiber.

Articolo 11 – Responsabilità

1. L'ispezione dei lavori degli impianti TLC in attraversamento ed in posa longitudinale lungo le strutture viarie sarà effettuata dalla Open Fiber in fase di esercizio delle strutture viarie stesse, secondo i preventivi accordi che verranno presi con gli uffici tecnici degli Enti gestori.
2. I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione degli impianti TLC dovranno essere eseguiti da Open Fiber a proprie spese previo accordo col competente ufficio degli Enti gestori.
3. Ove sussista l'urgenza di eseguire lavori di riparazione degli impianti TLC, i lavori stessi dovranno essere effettuati immediatamente, da Open Fiber dandone comunicazione via PEC agli uffici degli Enti gestori e contattando il funzionario tecnico competente per la tratta viaria interessata, avendo cura di evitare potenziali ostacoli, ritardi e pericoli per la circolazione stradale.
4. Nell'esecuzione dei lavori di posa e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti TLC di propria competenza Open Fiber sarà l'unica responsabile per eventuali danni cagionati agli impianti, alle opere, al personale degli Enti gestori ed a terzi, con conseguente piena manleva degli Enti gestori.
5. Durante i lavori di posa e successivamente durante l'esercizio degli impianti TLC, Open Fiber assume a proprio carico ogni responsabilità per danni provocati dal proprio personale o da sue imprese appaltatrici, agli impianti, alle opere, al personale ed a terzi.

Articolo 12 - Dismissione degli impianti

1. In caso di dismissione degli impianti TLC, in presenza della Convenzione o per dismissione anche parziale da Open Fiber, gli Enti gestori avranno facoltà di scegliere se trattenere gli impianti in proprietà, ovvero richiedere la rimozione delle opere ed il ripristino del corpo, del piano stradale e delle pertinenze a cura e spese di Open Fiber, che dovrà eseguire i relativi lavori secondo le prescrizioni dell'Ente gestore. L'eventuale valore di cessione potrà essere determinato da specifica perizia.

Articolo 13 - Dismissioni di tratte stradali

1. Nel caso in cui le funzioni già delegate agli Enti gestori vengano trasmesse ad altri enti territoriali, gli Enti gestori si impegnano, ove necessario, a trasferire unitamente alle deleghe gli impegni convenzionalmente assunti con il presente atto.

Articolo 14 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata pari al piano di realizzazione "Italia a 1 Giga" e sue eventuali proroghe. Alla scadenza, la Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 10 (dieci) anni, previo accordo tra le Parti, fermo restando che gli Enti gestori e Open Fiber si riservano di negoziare in buona fede rinnovi per ulteriori annualità al fine di assicurare continuità all'esercizio rete posata da Open Fiber.
2. La Convenzione non può essere ceduta senza assenso delle parti.
3. Le parti nel caso di mancato rinnovo alla scadenza naturale, ovvero nel caso di recesso anticipato, procederanno come previsto per la dismissione di cui al precedente articolo 12.

Articolo 15 - Comunicazioni e notificazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti, relativa al presente atto, dovrà essere inviata in formato elettronico via PEC all'indirizzo fvgstrade@certregione.fvg.it, edr.gorizia@certregione.fvg.it, edr.pordenone@certregione.fvg.it, edr.trieste@certregione.fvg.it, edr.udine@certregione.fvg.it.

Articolo 16 - Foro competente e gestione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione del presente atto rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trieste.

Articolo 17 - Presa visione e accettazione del "Codice di comportamento", del "Modello di organizzazione e gestione aziendale" e della "Politica aziendale" di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

1. Preso atto del Codice di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (entrambi pubblicati sul sito web di FVGS), Open Fiber accetta, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e si impegna a operare secondo i principi ivi riportati a pena di risoluzione dello stesso.
2. Open Fiber dichiara di aver preso visione del documento di Politica Aziendale pubblicato nel sito web di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il cui Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001, e si impegna ad operare in armonia con i principi ivi riportati.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali e trasparenza

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per consentire l'adempimento della presente Convenzione ai sensi di legge; i dati forniti potranno altresì essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'oggetto regolamentato dalla presente Convenzione e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato e, qualora ritengano che i propri diritti siano stati compromessi, hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante. L'informativa privacy estesa di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nonché dall'EDR territorialmente competente è reperibile sul sito internet dell'ente nella pagina apposita.

2. In ottemperanza a quanto previsto in materia di trasparenza dal d.lgs. 33/2013, sarà inoltre, valutata la necessità di pubblicazione della presente Convenzione sul sito internet aziendale nella sezione Società Trasparente, nonché nella sezione Amministrazione trasparente dell'EDR territorialmente competente.

Articolo 19 - Registrazione atto sottoscrizione e clausole fiscali

1. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., diverrà operativa dalla sottoscrizione e sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dott. Raffaele Fantelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per gli Enti di Decentramento di Gorizia e di Pordenone

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMPETENTE

ing. Edoardo Faganello

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Ente di Decentramento di Trieste

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

arch. Carlo Breda

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Ente di Decentramento di Udine

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VIABILITA'

ing. Marco Domenighini

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per Open Fiber S.p.A.

AREA MANAGER NORD-EST

ing. Alberto Sperandio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

con l'avvallo della

Direzione centrale infrastrutture e territorio RAFVG

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Magda Uliana